

**Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del polo nazionale strategico del turismo di alta formazione**

**PROGETTO «Per Fortuna - PERcorsi FORMativi per il TURismo nella Natura e nell'Arte»**

**CUP: «J34D25003660001»**

**CONVENZIONE**

**tra**

**Automobile Club d'Italia**, con sede legale in Roma (RM), alla Via Marsala 8 – 00185, P.IVA n. 00907501001, in persona di Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

(di seguito, «**ACI**»)

**e**

**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Centro di Studi Avanzati sul Turismo CAST con sede in Rimini (Italia), alla Via Angherà 22, in persona del prof. Francesco Maria Barbini nella sua qualità di Direttore, autorizzato alla stipula del presente Contratto con Delibera/Decreto d'urgenza;

(di seguito, «**Beneficiario**»)

(ACI e il Beneficiario sono a seguire collettivamente denominate anche come le «**Parti**»)

**PREMESSO CHE**

- A)** l'articolo 1, comma 603 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*», ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, il «*Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo*», prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di € 21.000.000,00 (euro ventunomilioni/00) suddiviso in € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per l'anno 2023 ed € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è volto a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché ad agevolare l'inserimento di altri professionisti del settore nel mercato del lavoro (di seguito, il «**Fondo**»);
- B)** l'articolo 1, comma 604 della citata Legge n. 197/2022, dispone che le risorse stanziare sul predetto Fondo sono utilizzate per le seguenti finalità: a) riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e

scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione italiana; b) rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo; c) favorire l'inserimento nel mercato del lavoro; d) ampliare i bacini di offerta di lavoro;

- C) l'articolo 1, comma 605 della citata Legge n. 197/2022, stabilisce che il Ministro del turismo con uno o più decreti provvede a stabilire le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- D) con Decreto del Ministro del Turismo del 5 dicembre 2023 recante *«Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo: ripartizione e assegnazione delle risorse»*, sono state assegnate all'ACI le risorse di cui all'articolo 1, comma 603, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stanziata per il triennio 2023-2025 al fine di attivare percorsi di formazione e qualificazione del personale del settore turistico anche tramite collaborazioni e partenariati anche con Università e/o Enti di Alta Formazione, anche privati, nonché per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;
- E) ai sensi dell'articolo 6 del D.M. del 5 dicembre 2023, è stato previsto che *«Il Ministero, avvalendosi di ACI, si impegna ad erogare il finanziamento a favore di una o più istituzioni universitarie o istituti ed enti di formazione individuati come partner ai sensi della legislazione vigente e la cui offerta formativa risulti accreditata presso il Ministero dell'Università e della Ricerca e/o presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito»*;
- F) il Ministero del Turismo e ACI, con l'accordo prot. n. 33831 del 14 dicembre 2023, hanno definito la programmazione delle attività per il triennio 2023-2025 in ordine all'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione del personale del settore turistico e hanno disciplinato le iniziative per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'adozione di strategie, modelli e soluzioni digitali utili al conseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 2 del D.M. 5 dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 8 del predetto accordo, il referente per parte ACI è il Responsabile della Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo;
- G) l'articolo 4, comma 5, del predetto accordo prevede che *«ACI potrà svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante l'utilizzo di Società partecipate e/o Enti pubblici con i quali ha sottoscritto accordi di collaborazione istituzionale»*;
- H) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»*, ha approvato lo stato di previsione per il 2024, da cui risulta che le somme a disposizione del Fondo, per ciascuno degli anni 2024 e il 2025, sono state ridotte a 7.600.000,00 di euro riducendo quindi la dotazione finanziaria complessiva a 20.200.000,00 (ventimilioniduecentomila/00);
- I) ACI, con nota prot. n. A81639D/0000033/24 del 9 aprile 2024, recante oggetto *«Accordo di collaborazione istituzionale ex Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo": ripartizione e assegnazione delle risorse (prot. 33831/23 del 14 dicembre 2023). Esiti riunione presso il Ministero del Turismo del 03.04.2024»*, ha trasmesso al Ministero del Turismo il Piano di attuazione per l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione del personale del settore turistico, nonché iniziative per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di cui agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo e l'ACI, confermando l'avvio della promozione e del finanziamento delle attività, in linea con quanto stabilito all'art. 5 del predetto Accordo prot. 33831/2023, dando priorità ai corsi di formazione in servizi turistici;
- J) il Ministero del turismo, nell'ambito del Tourism Digital Hub (TDH) - Missione 1

Componente 3 Investimento 4.1 del PNRR - ha messo a disposizione degli operatori turistici registrati all'Hub, il Portale operatori Italia.it, in cui è presente un'area dedicata alla formazione, volta ad accrescere le competenze nel settore;

- K) con Determinazione n. 24 dell'11 dicembre 2024, è stata disposta la pubblicazione dell'«*Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione*»;
- L) con decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo, protocollo n. 139581/25 del 17 aprile 2025, è stata istituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali trasmesse in risposta all'«*Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione*»;
- M) con nota acquisita al prot. ACI A81639D/0000360/25 del 28 luglio 2025, all'esito delle attività di valutazione delle domande di partecipazione pervenute in risposta all'Avviso, la Commissione ha trasmesso ad ACI la graduatoria formulata ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del medesimo Avviso.
- N) con Determinazione n.9 del 01 agosto 2025, pubblicato sul sito istituzionale di ACI e del Ministero del Turismo, ACI ha approvato la graduatoria di merito delle proposte progettuali ammesse a finanziamento ed ha adottato lo schema della presente convenzione (di seguito, «**Convenzione**»);
- O) con la stessa Determinazione, la proposta progettuale presentata dal Beneficiario (di seguito, «**Progetto**»), è stata ammessa a finanziamento per l'importo complessivo di € 697.383,20 (euro seicentonovantasettemilatrecentottantatré/20);
- P) con nota prot. MITUR n. 24339 del 23 febbraio 2026, acquisita al protocollo ACI n. AC31C0C/0000119/26 del 24 febbraio 2026, il Direttore della Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche ha indicato di riformulare l'art. 7 della convenzione sostituendo il comma 2 «*Il Progetto non potrà avere durata eccedente quella prevista nel Cronoprogramma approvato in sede di ammissione a finanziamento. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate nei limiti consentiti dall'Avviso*» e introducendo il comma 3 «*Resta ferma la distinta regolamentazione relativa alla durata dell'Accordo di collaborazione tra ACI e Ministero del Turismo, la quale non incide sulla durata dei singoli progetti finanziati e sarà estesa per il tempo necessario al completamento degli stessi e delle relative procedure amministrative*»;
- Q) ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso Pubblico del 17 dicembre 2024, è previsto che «*Nel caso in cui il progetto venga ammesso a finanziamento sarà firmata una Convenzione fra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proponente per definire gli obblighi reciproci e le modalità di monitoraggio e rendicontazione del progetto finanziato*»;
- R) conseguentemente, deve procedersi alla sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra ACI e il Beneficiario.

Tanto premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue.

## Articolo 1

*(Recepimento delle premesse e degli allegati)*

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione, unitamente ai seguenti allegati:

- Allegato A- «Piano formativo» aggiornato;
- Allegato B - «Piano-economico finanziario» aggiornato;
- Allegato C - «Lettera di impegno\_ATS».
- Allegato D - Pec EBT per uscita

## Articolo 2

### (Definizioni)

1. Nella presente Convenzione, i termini di seguito indicati hanno il significato attribuito a ciascuno di essi:
  - a) «**Convenzione**»: convenzione prevista dall'articolo 15 dell'Avviso che regola i rapporti tra ACI e il Beneficiario, il cui schema è stato approvato con il Provvedimento di Ammissione;
  - b) «**Provvedimento di Ammissione**»: Determinazione n. 9 del giorno 01 agosto 2025 di ACI, con il quale il Progetto presentato dal Beneficiario è stato ammesso a finanziamento a valere sul Fondo;
  - c) «**Fondo**»: il «*Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo*», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 603 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  - d) «**Progetto**»: la proposta progettuale presentata dal Beneficiario il quale prevede l'attivazione di percorsi di formazione di alta formazione e specializzazione;
  - e) «**Avviso**»: l'«*Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione*», pubblicato il 17 dicembre 2024;
  - f) «**Cronoprogramma**»: cronoprogramma attuativo delle attività previste dal Progetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ii) dell'Avviso;
  - g) «**Finanziamento**»: l'importo pari a € 697.383,20 (euro seicentonovantasettemilatrecentottantatré/20), IVA esclusa, assegnato al Progetto con il Provvedimento di Ammissione;
  - h) «**Variazione**»: modifica al Progetto richiesta dal Beneficiario ai sensi dell'articolo 18 dell'Avviso.

## Articolo 3

### (Oggetto)

1. La Convenzione disciplina i reciproci obblighi delle Parti, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione del Progetto e l'erogazione da parte di ACI del Finanziamento in favore del Beneficiario, pari a € 697.383,20 (euro seicentonovantasettemilatrecentottantatré/20), IVA esclusa.

## Articolo 4

### (Responsabilità delle Parti)

1. Il Beneficiario è obbligato ad eseguire le attività definite nel Progetto nel rispetto del Cronoprogramma, in piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità, perseguendo

e realizzando gli obiettivi e le attività indicati nel Progetto, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.

2. È compito di ACI:
  - a) verificare la regolare e corretta attuazione del Progetto;
  - b) monitorare gli avanzamenti procedurali, fisici, e finanziari indicati nel Cronoprogramma;
  - c) verificare il conseguimento degli obiettivi previsti;
  - d) autorizzare i trasferimenti finanziari al Beneficiario secondo le modalità e tempistiche di erogazione definite al successivo articolo 5.

## Articolo 5

*(Modalità di erogazione del Finanziamento e rendicontazione)*

1. ACI eroga il Finanziamento secondo le tempistiche previste al successivo comma 2 e su richiesta presentata dal Beneficiario, previa autorizzazione del Ministero del Turismo e positiva istruttoria relativa alle condizioni di erogabilità.
2. Il Finanziamento viene erogato secondo le seguenti tempistiche:
  - a) se richiesta, l'anticipazione non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale del Finanziamento, come previsto all'articolo 17, comma 4, lettera a) dell'Avviso;
  - b) una quota intermedia fino al 70% (settanta per cento) dell'importo totale del Finanziamento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  - c) saldo, erogato entro 30 giorni dalla rendicontazione finale.
3. Se richiesta, l'anticipazione di cui al precedente comma 2, lettera a) deve essere corredata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo Schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Se richiesta, la quota intermedia di cui al precedente comma 2, lettera b) deve essere corredata dalla estensione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di cui al punto 3), pari all'importo della quota intermedia richiesta dell'importo totale del finanziamento.
5. Le richieste di erogazione di cui al precedente comma 2, lettere b) e c) sono corredate dai titoli di spesa oggetto dell'istanza, accompagnati dalle relative quietanze o da documenti contabili equivalenti, atti a dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso.
6. La richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2, lettera c), inoltre, è corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa attestante la effettiva conclusione e piena realizzazione del Progetto.
7. Il Beneficiario indica in ciascuna richiesta di erogazione i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, ACI non procederà all'erogazione.
8. Le fideiussioni o le polizze di cui al precedente comma 3 sono comunque svincolate a seguito della verifica della completa realizzazione del Progetto.

9. Prima di procedere all'erogazione del Finanziamento, ACI verifica la documentazione amministrativa e contabile prodotta dal Beneficiario ed accerta la regolarità della rendicontazione.
10. In particolare, il riconoscimento a consuntivo dei costi del Progetto è subordinato:
  - a) all'effettiva realizzazione del percorso formativo descritto nel Progetto mediante l'erogazione del numero di ore ivi previsto;
  - b) all'effettiva partecipazione di ciascun allievo, con certificazione della presenza su apposito registro, ad almeno il 75% del totale delle ore di formazione previste dal percorso formativo descritto nel Progetto.
11. In caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza da parte di uno o più allievi, il Finanziamento sarà proporzionalmente ridotto in misura corrispondente alla quota imputabile al singolo studente. Nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non verrà riconosciuto alcun contributo.

## Articolo 6

### *(Obblighi del Beneficiario)*

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, il Beneficiario si obbliga a:
  - a) realizzare il Progetto secondo le modalità ivi indicate ed entro i termini previsti nel Cronoprogramma;
  - b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture, quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di erogazione del Finanziamento con le modalità ed entro i termini previsti al precedente articolo 5;
  - c) garantire il rispetto del principio di «no double funding», ossia che le spese rendicontate non siano imputate a più di una misura di sostegno finanziario pubblico regionale, nazionale o europeo;
  - d) soddisfare tutti gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 11 dell'Avviso;
  - e) fornire tempestivamente, su richiesta di ACI, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale del Progetto;
  - f) garantire il mantenimento dei requisiti di ammissione stabiliti all'articolo 4 dell'Avviso;
  - g) fornire entro un termine massimo di 14 (quattordici) giorni dalla richiesta di ACI tutte le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché le attestazioni necessarie per la verifica dello stato di avanzamento del Progetto e del possesso e mantenimento dei requisiti.
2. Il Beneficiario, altresì, è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi di comunicazione:
  - h) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al Finanziamento;
  - i) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali impedimenti amministrativi, giudiziari o di altra natura concernenti il Progetto;
  - j) comunicare tempestivamente eventuali Variazioni, secondo quanto previsto al successivo articolo 9;
  - k) fornire, in coerenza con lo stato di avanzamento della rendicontazione di cui al precedente articolo 5, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del

Progetto.

3. Il Beneficiario si impegna, altresì:
- garantire la condivisione con il Ministero del turismo delle informazioni prodotte nell'ambito dell'offerta formativa (programmi, calendari, materiali didattici, registrazioni dei *webinar*, ecc.), prevedendo, previo assenso da parte del Beneficiario, la pubblicazione dei contenuti all'interno del Portale operatori Italia.it;
  - produrre, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, almeno una presentazione video del progetto di finanziamento, al fine della promozione dello stesso all'interno del Portale operatori Italia.it;
  - prevedere la possibilità di iscrizione ai corsi oggetto di finanziamento anche attraverso una pagina dedicata all'interno del Portale operatori Italia.it;
  - garantire la visibilità istituzionale, assicurando che siano presenti il logo del Ministero del turismo e il logo Italia.it in tutte le attività di comunicazione e di diffusione relative alle iniziative formative, secondo le linee guida di utilizzo fornite dal Ministero.

#### **Articolo 7**

*(Tempistiche di realizzazione del Progetto)*

1. Le tempistiche di realizzazione del Progetto, indicate nel Cronoprogramma, decorrono dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il Progetto non potrà avere durata eccedente quella prevista nel Cronoprogramma approvato in sede di ammissione a finanziamento. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate nei limiti consentiti dall'Avviso.
3. Resta ferma la distinta regolamentazione relativa alla durata dell'Accordo di collaborazione tra ACI e Ministero del Turismo, la quale non incide sulla durata dei singoli progetti finanziati e sarà estesa per il tempo necessario al completamento degli stessi e delle relative procedure amministrative.

#### **Articolo 8**

*(Monitoraggio)*

1. Al fine del corretto e costante monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto, il Beneficiario dovrà trasmettere all'ACI, a mezzo PEC, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Progetto, illustrativa del livello di conseguimento dei risultati prefissati corredata dall'elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
2. La prima relazione dovrà essere inviata entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

#### **Articolo 9**

*(Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Il Beneficiario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*»).
2. In particolare, il Beneficiario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della Convenzione il seguente conto corrente dedicato [REDACTED] sul quale sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti: [REDACTED]
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito il C.U.P., nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla Convenzione;
- f) a comunicare a ACI ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

## **Articolo 10**

### *(Variazioni del Progetto)*

1. Il Beneficiario è obbligato a dare attuazione al Progetto secondo le condizioni ivi previste indicate e le tempistiche individuate nel Cronoprogramma.
2. Qualora il Beneficiario intenda apportare Variazioni, dovrà presentare formale domanda all'ACI, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte.
3. ACI valuta la domanda, verificando l'ammissibilità della Variazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) la Variazione non comporta una modifica sostanziale della tipologia o natura del Progetto;
  - b) il Finanziamento concesso rimane invariato;
  - c) la Variazione garantisce il pieno rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione al Finanziamento del Progetto.
4. L'esito della valutazione di cui al precedente comma 2 sarà comunicato al Beneficiario con le modalità previste dal successivo articolo 14.
5. In caso di approvazione di una Variazione che comporti modifiche ai costi del Progetto, ferma restando l'immodificabilità del Finanziamento complessivo, la rendicontazione degli stessi è ammissibile a partire dalla data di ricezione della domanda di Variazione da parte di ACI.
6. In caso di Variazione non autorizzata, ACI ha facoltà di revocare l'intero Finanziamento.
7. In caso di difformità totale o parziale delle attività realizzate rispetto al Progetto e/o di errata rendicontazione finale, ACI procede alla revoca parziale o totale del Finanziamento ai sensi del successivo articolo 12.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 dell'Avviso, il Progetto e i singoli interventi ivi previsti non devono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di

esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito al Beneficiario e/o a terzi, pena la revoca del Finanziamento erogato.

### **Articolo 11**

*(Controlli e verifiche)*

1. ACI si riserva di effettuare verifiche e controlli *in itinere*, anche *in loco*, in ordine allo svolgimento e realizzazione del Progetto, nonché di richiedere al Beneficiario eventuali integrazioni e/o documentazione ulteriore rispetto alla relazione prevista dal precedente articolo 8.
2. Il Beneficiario si obbliga a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste e a prestare la massima collaborazione nelle attività di controllo e di verifica svolta dall'ACI e/o da eventuali soggetti da quest'ultimo delegati.

### **Articolo 12**

*(Revoca e restituzione del Finanziamento)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dell'Avviso, ACI revoca integralmente o parzialmente il Finanziamento nei seguenti casi:
  - a) violazione di leggi e regolamenti e/o inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione o dall'Avviso;
  - b) irregolarità, frodi, indebita percezione e/o utilizzo delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico ottenuto in ordine agli interventi previsti nel Progetto;
  - c) mancato rispetto del Cronoprogramma;
  - d) altri casi previsti dalle norme nazionali o europee.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'emanazione del Provvedimento di Ammissione, ACI effettua le verifiche dello stato di avanzamento del Progetto rispetto al Cronoprogramma di attuazione, in esito al quale assume i conseguenti provvedimenti di revoca, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Le Variazioni non tempestivamente comunicate all'ACI o non approvate comportano l'inammissibilità delle spese correlate alle Variazioni non comunicate o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale del Finanziamento, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
4. Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del Finanziamento.
5. Nel caso in cui venga a conoscenza, anche all'esito dei controlli e verifiche di cui all'articolo 11, di atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del Finanziamento erogato o ancora da erogare, ACI:
  - a) ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di revoca, indicando l'oggetto ed il responsabile del procedimento, nonché l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti;
  - b) assegna un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare controdeduzioni ed eventuale documentazione a supporto da trasmettere mediante posta elettronica certificata;
  - c) acquisisce ulteriori elementi di giudizio, se ritenuto opportuno o necessario;
6. ACI valuta le controdeduzioni e l'ulteriore documentazione acquisita e:

- a) archivia il procedimento qualora ritenga non sussistenti i presupposti per la revoca del Finanziamento;
  - b) qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di cui al precedente comma 5, emette un provvedimento di revoca parziale o totale del Finanziamento.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al precedente comma 6, è comunicato al Beneficiario a mezzo posta raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.
  8. In caso di revoca totale, il provvedimento di cui al precedente comma 6, lettera b) comporta il diritto di ACI di esigere l'immediato recupero del Finanziamento erogato, nonché la decadenza da parte del Beneficiario di esigere la quota residua.
  9. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, qualora il Beneficiario non abbia restituito quanto dovuto, ACI provvederà all'avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### Articolo 13

*(Trattamento dei dati personali e tutela della privacy)*

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, ACI in qualità di Titolare del trattamento nomina il Beneficiario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, «**GDPR**»), per tutta la durata della Convenzione. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del Progetto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per eseguire gli interventi previsti dal Progetto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito, «**Codice Privacy**»), del GDPR (d'ora in avanti denominato anche, per brevità, «**Normativa in tema di trattamento dei dati personali**») e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Responsabile del trattamento ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Progetto.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività previste dal Progetto sono i dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) e sono trattati con mezzi automatizzati o manuali.
5. Le categorie di interessati sono: i dipendenti di ACI, i frequentanti del percorso formativo previsto dal Progetto e qualunque altro soggetto il cui trattamento dei dati personali risulta necessario per l'esecuzione del Progetto.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la Normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata della Convenzione;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle attività previste dal Progetto;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questo autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, (di

seguito, «**Persone Autorizzate**»); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della Convenzione e del Progetto e verificare che le Persone Autorizzate a trattare i dati personali in virtù della Convenzione:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- f) valutare i rischi inerenti al trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo GDPR;
- h) ai sensi dell'art. 30 del GDPR, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, par. 4 del GDPR;
- i) adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al GDPR e al Codice Privacy. In particolare, il Beneficiario adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
  - accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
  - uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
  - uso non consentito dei dati utilizzati;
- j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del GDPR.
7. Il Beneficiario, in qualità di Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad un altro responsabile del trattamento, denominato sub-responsabile del trattamento, per delegargli

attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

8. I sub-responsabili dovranno essere nominati tramite contratto o atto giuridico avente ad oggetto i medesimi obblighi imposti al Responsabile e, in particolare, nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR. In caso di mancato adempimento da parte del sub-responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi non concorrenti del Responsabile. In caso di nomina di sub-responsabili, il Responsabile risponderà, nei confronti del Titolare, dei relativi inadempimenti a meno che non riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo a lui imputabile.
9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati ai sensi dei paragrafi da 15 a 23 del GDPR; qualora i soggetti interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
10. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare tempestivamente e, in ogni caso, senza ingiustificato ritardo, dall'avvenuta conoscenza di ogni violazione di dati personali (c.d. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-responsabili.
11. Il Beneficiario, in qualità di Responsabile del trattamento, deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione della Convenzione.
12. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
13. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 GDPR; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
14. Il Beneficiario non procede alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto della presente Convenzione, se non previa autorizzazione

di ACI e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, il Beneficiario notifica immediatamente all'ACI qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.

15. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
16. In ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Beneficiario si impegna a garantire che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei Paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o di equivalenti garanzie adeguate, in ottemperanza agli articoli 44 e 45 del GDPR e, comunque, previo consenso del Titolare.
17. Al termine delle attività oggetto della presente Convenzione, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

#### **Articolo 14**

*(Comunicazioni e domicilio)*

1. Per tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione le Parti eleggono i seguenti domicili:

**Automobile Club d'Italia**

Sede: Roma (RM), Via Marsala 8 – 00185;

PEC: [fondoformazione.mitur@pec.aci.it](mailto:fondoformazione.mitur@pec.aci.it);

**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - CAST**

Sede: Rimini (Italia), alla Via Angherà 22

PEC: [cast.centro@pec.unibo.it](mailto:cast.centro@pec.unibo.it)

#### **Articolo 15**

*(Controversie e foro competente)*

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dalla Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 16**

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le

disposizioni di cui all'Avviso, nonché la normativa ivi richiamata.

2. La presente Convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e sarà vigente per tutta la durata della realizzazione del Progetto, ferme restando le specifiche previsioni contenute nella medesima Convenzione e nella normativa di riferimento che impegnano il Beneficiario anche per un periodo successivo alla conclusione del Progetto.
3. La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale, sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti e può essere modificata o integrata solo per concorde volontà delle stesse e in forma scritta.

Roma

Per l'Automobile Club d'Italia  
Il Commissario Straordinario

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette



Firmato da Tullio Del Sette il 10-03-2026

Per il Beneficiario

Alma Mater Studiorum - Università di  
Bologna - CAST Il Direttore Prof.

Francesco Maria Barbini

Firmato digitalmente

Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, espressamente e specificatamente approvano mediante separata sottoscrizione le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 5 - «*Modalità di erogazione del Finanziamento e rendicontazione*»; Articolo 6 - «*Obblighi del Beneficiario*»; Articolo 7 - «*Tempistiche di realizzazione del Progetto*»; Articolo 8 - «*Monitoraggio*»; Articolo 10 - «*Variazioni del Progetto*»; Articolo 11 - «*Controlli e verifiche*»; Articolo 12 - «*Revoca e restituzione del Finanziamento*»; Articolo 15 - «*Controversie e foro competente*».

Roma

Per il Beneficiario

Alma Mater Studiorum - Università di  
Bologna - CAST Il Direttore Prof.  
Francesco Maria Barbini

Firmato digitalmente